



COMUNE DI BOLOGNA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGNA
DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI PRODOTTI IGIENIZZANTI
PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA DA COVID-19.**

n. gara 7957671

CIG Lotto 1: 852800190C

CIG Lotto 2: 8528041A0E

Allegati al capitolato:

1. Elenco dei punti di consegna

PARTE A – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. A. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI ESECUZIONE.

L'appalto ha ad oggetto la fornitura, per le esigenze del Comune di Bologna, di prodotti igienizzanti e di dispositivi di protezione individuali (DPI) utili alla prevenzione del contagio da COVID-19, ed in particolare di:

- Gel igienizzante mani;
- Spray disinfettante per superfici;
- Guanti monouso in nitrile;
- Facciali filtranti senza valvola FFP2.

Unitamente alla fornitura, il presente appalto prevede, altresì, l'elaborazione degli ordini e la consegna, a carico dell'aggiudicatario, presso i "punti di consegna" indicati nell'apposito allegato al presente capitolato.

L'appalto è suddiviso in n. 2 lotti funzionali, come di seguito specificato:

LOTTO 1:

1. Gel igienizzante mani
2. Spray disinfettante superfici

LOTTO 2:

1. Guanti monouso in nitrile
2. Facciali filtranti senza valvola FFP2

L'operatore economico può presentare offerte e risultare aggiudicatario di tutti i lotti del presente appalto, senza alcuna limitazione.

Art. A.2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto decorrerà dalla data di avvenuta stipula del contratto o dall'eventuale esecuzione in via d'urgenza qualora disposta, fino al 31.12.2021, salvo l'esaurimento anticipato dell'importo contrattuale. Trattandosi di una fornitura i cui consumi potranno variare in funzione della situazione contingente, al momento non prevedibile, l'appaltatore si impegna per l'intero arco temporale previsto.

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. A. 3 – VALORE DELL'APPALTO.

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara è stimato in € 568.500,00 (iva esclusa) così suddiviso: Lotto 1 € 250.000,00 (iva esclusa) – Lotto 2 € 318.500,00 (iva esclusa). Il valore del singolo contratto sarà quello risultante dall'applicazione dei prezzi unitari offerti per il singolo lotto alle quantità stimate indicate. Trattasi in ogni caso di **un valore presunto**, in quanto non è possibile stabilire a priori quantità e tipologie esatte di articoli che saranno ordinati in vigenza del contratto.

Le quantità indicate per ciascun prodotto sono da intendersi puramente indicative e non vincolanti nell'esecuzione del contratto per cui nulla avrà a che pretendere l'aggiudicatario nel caso in cui tali quantità non siano rispettate. **Entro il limite di spesa del valore del contratto la stazione appaltante stabilirà secondo i propri fabbisogni ed esigenze, di volta in volta il quantitativo da ordinare.**

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. lgs. N. 50/2016, la stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti, indicati nell'offerta economica, costituiscono i prezzi contrattuali. I corrispettivi saranno quindi determinati di volta in volta sulla base di tali prezzi unitari e delle quantità ordinate. I prezzi dovranno essere formulati dal fornitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini di mercato e stime.

I prezzi unitari sono da intendersi comprensivi anche di confezionamento, imballaggio, trasporto e consegna a destinazione dei prodotti presso i vari punti di consegna indicati dall'Amministrazione.

Art. A.4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI.

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

I prodotti oggetto della presente fornitura devono:

- essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste nella descrizione di cui a seguire;
- essere corredate delle necessarie informazioni per garantire un'utilizzazione in totale sicurezza;
- essere dotati di marcatura CE o, in alternativa, di validazione INAIL ovvero dell'Istituto Superiore della Sanità, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Legge Cura Italia"), convertito con modificazioni in L. 14 aprile 2020 n. 27.

LOTTO 1

- Spray disinfettante superfici
Confezionamento del prodotto: minimo 500ml massimo 1litro
Ciascun pezzo deve essere dotato di autonomo erogatore
Specifiche tecniche: Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Il prodotto non deve necessitare di risciacquo.
- Gel igienizzante mani;
Confezionamento del prodotto: 500 ml
Ciascun pezzo deve essere dotato di autonomo erogatore
Specifiche tecniche: Soluzione idroalcolica con almeno il 70% di alcol;

LOTTO 2

- Guanti
Guanto monouso non sterile, in nitrile, senza polvere, ambidestro
Confezionamento del prodotto: Disponibilità di tutte le seguenti taglie: S-M-L
Il prodotto offerto deve essere conforme a:
 - requisiti stabiliti dalla normativa per i Dispositivi di Protezione Individuale di III categoria (DPI); devono quindi possedere la marcatura CE in conformità al Regolamento europeo UE 2016/425. La rispondenza a suddetta norma deve essere dimostrata con certificazione;
 - norme tecniche dei guanti di protezione possesso della certificazione (UNI EN 374-1:2018 ; UNI EN 374-5:2017);

- Facciale filtrante senza valvola FFP2
Il prodotto offerto deve essere conforme a:
 - requisiti stabiliti dalla normativa per i Dispositivi di Protezione Individuale di III categoria (DPI); devono quindi possedere la marcatura CE in conformità al Regolamento europeo UE 2016/425. La rispondenza a suddetta norma deve essere dimostrata con certificazione;
 - norme tecniche: possesso della certificazione UNI EN 149:2009;

Art. A. 5 – REFERENTE DEL CONTRATTO PER L'APPALTATORE

All'avvio del contratto l'aggiudicatario dovrà indicare la persona designata come referente incaricato dall'impresa che si renderà disponibile nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del presente appalto e reperibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18, festivi esclusi.

Il referente dovrà essere dotato di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità per le attività ricomprese nel presente appalto.

In caso di temporanea assenza del referente designato, al fine di garantire comunque la continuità della fornitura, l'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente il nominativo e i recapiti di una persona delegata a sostituire il referente designato.

L'Amministrazione, da parte sua, individuerà i propri referenti dedicati ai vari aspetti inerenti la gestione del presente appalto.

Art. A. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il Comune di Bologna, per il tramite dell'Unità Intermedia Acquisti inoltrerà, su base bimestrale, un ordinativo complessivo al fornitore, contenente il dettaglio dei prodotti richiesti, le relative quantità e la destinazione. L'ordinativo conterrà, altresì, indicazione della struttura comunale richiedente.

I punti di consegna sono dislocati su tutto il territorio del Comune di Bologna e comprendono nidi e scuole dell'infanzia comunali, sedi istituzionali dell'amministrazione, nonché altre sedi di strutture e/o servizi comunali.

Nell'allegato "punti di consegna" tali sedi sono indicate in dettaglio con i relativi indirizzi.

In fase di esecuzione l'amministrazione si riserva la facoltà di sostituire/integrare i punti di consegna indicati, previo congruo preavviso all'appaltatore.

I prodotti dovranno essere consegnati entro e non oltre 7 giorni consecutivi dall'invio dell'ordine al fornitore.

I prodotti dovranno essere consegnati con idonei automezzi, confezionati in pacchi di volume e di peso non eccessivi, adeguatamente imballati e comunque ben maneggevoli per il trasporto e l'immagazzinamento. L'imballo dovrà essere di idonea robustezza, resistente alle manovre di carico e scarico per evitare il deterioramento dei prodotti ivi contenuti. L'imballaggio utilizzato sarà a carico dell'appaltatore e dovrà essere costituito di materiale facilmente separabile onde consentire un agevole smaltimento differenziato da parte degli uffici riceventi.

Sul fronte di ogni pacco dovrà essere applicata un'etichetta recante l'indicazione esatta del contenuto nonché i dati della struttura ordinante.

Le operazioni di carico e scarico della merce, nonché di consegna al piano, sono a carico dell'appaltatore che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all'Amministrazione all'atto della consegna della merce. Il documento di trasporto dovrà indicare obbligatoriamente:

- destinatario,

- data e luogo di consegna,
- numero di riferimento della Richiesta di Consegna,
- elenco dettagliato del materiale consegnato (quantità, codici, descrizione, etc.),
- numero di colli totali/numero bancali,
- il numero del lotto di produzione dei singoli prodotti e scadenza.

La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei colli inviati. L'Amministrazione si riserva di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima nel più breve tempo possibile, senza alcun aggravio di spesa, con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna".

Art. A. 6 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti...).

In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

ART. A.7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto d'appalto sarà sottoscritto dal Dirigente della U.I. Acquisti.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per le pubblicazioni del bando e dell'avviso di aggiudicazione di gara.

Art. A.8 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto in via d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 è ammessa ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. 120/2020. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

Art. A.9 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza bimestrale, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle forniture effettuate rispetto a quelle effettivamente ordinate. Ogni fattura dovrà essere emessa con riferimento ai prodotti consegnati entro l'ultimo giorno del mese di competenza, prima della data di emissione della fattura. Sulla bolla di consegna dovrà essere indicato il riferimento del numero dell'ordine.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a:

COMUNE DI BOLOGNA – U.I. Acquisti C.F. 01232710374 Piazza Liber Paradisus, 10 – 40129 Bologna. A decorrere dalla data del 31/3/2015, Il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Per quanto sopra, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche riportanti i dati di seguito indicati:

- **CODICE UNIVOCO VX3X0R**
- il numero di **CIG** della gara
- riferimento all'impegno di spesa (che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto)
- l'esatto riferimento alla consultazione di cui si tratta secondo le disposizioni di volta in volta fornite dalla stazione appaltante

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

ART. A.10 - CESSIONE DEI CREDITI.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. A.11 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Il fornitore presenterà una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) per danni arrecati a terzi e per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta ed autorizzata in base al presente contratto, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il fornitore dalle responsabilità di qualunque genere sullo stesso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni di anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate il fornitore presenterà alla stazione appaltante idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto.

Art. A.12 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi

sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. A.13 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.

In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di produzione e distribuzione della fornitura.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

L'appaltatore è altresì tenuto nei confronti dei propri collaboratori e del personale addetto alla consegna della merce, ad adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione dal contagio da coronavirus (COVID-19).

ART. A.14 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

Il subappalto è ammesso purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le parti che intende subappaltare e dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti e la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore**
c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.

Art. A.15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono effettuate dal Responsabile unico del procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, e i propri referenti per la gestione dell'appalto, che nel caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto valuta l'applicazione delle penali di seguito indicate. Le verifiche sulla correttezza della merce consegnata sono effettuate anche direttamente dai referenti incaricati per i vari uffici e servizi destinatari delle consegne.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano **contestazioni** su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto e di volta in volta specificati dalla stazione appaltante. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il RUP ne ordina la **sospensione**. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP sarà ordinata la ripresa del servizio con indicazione del nuovo termine di conclusione.

Il contratto può altresì essere sospeso dal RUP nei casi previsti dall'art. 107 comma 2.

ART. A.16 - PENALI

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il RUP può procedere all'applicazione di penali.

Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, **il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.**

Penali.

- 1) in caso di ritardi nella consegna dei prodotti richiesti rispetto ai termini perentori indicati nel presente capitolato, potrà essere applicata, con riferimento alla consegna tardiva e ai disagi da ciò provocati, una penale per ogni giorno di ritardo di importo compreso fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille calcolato sull'ammontare netto del contratto da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
- 2) In caso di ogni altro inadempimento o inosservanza degli obblighi stabiliti a carico dell'appaltatore dal presente capitolato, la stazione appaltante potrà applicare una penale da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 2.000 Euro secondo la gravità dell'inadempimento e i disagi e disservizi arrecati.

Sono ammessi ritardi per le sole cause di forza maggiore derivanti da scioperi o da eventi eccezionali comunque non imputabili all'appaltatore, che dovranno essere tempestivamente comunicate e provate per iscritto alla stazione appaltante.

Nel caso in cui il ritardo nella consegna sia superiore a 15 giorni rispetto alle tempistiche previste, l'amministrazione si riserva la facoltà, senza ulteriori adempimenti, di risolvere il contratto e procedere ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice.

L'amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell'opera di altro operatore e di procedere nei confronti dell'appaltatore inadempiente per il risarcimento dei danni materiali e morali subiti. L'ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore.

ART. A. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto in generale dal d. lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- 1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
- 2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
- 3) grave violazione degli obblighi derivanti dai tratti come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016;
- 4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
- 5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
- 6) grave danno all'immagine del Comune;
- 7) ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente contratto.

Nel caso di cui al n. 5, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora le centrali di committenza nazionale e regionale - Consip spa e Intercent-ER - dovessero aggiudicare tramite convenzione la fornitura in oggetto a condizioni migliorative rispetto a quelle dedotte nel contratto stipulato, e l'appaltatore non acconsenta ad adeguare le condizioni contrattuali a quelle previste dalla suddetta convenzione, l'amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, L. 135/2012 previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.

Art. A.18 - VERIFICA FINALE

Per il presente contratto, trattandosi di prestazioni a richiesta, sono previste attestazioni di regolare esecuzione al termine di ogni prestazione ai fini dell'emissione della relativa fattura.

Al termine del contratto sarà emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. A.19 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.